

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11. del 22.05.2015



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché la soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata, a decorrere dall'anno 2015, nella misura dello 0,8 %.

Art. 3 - Soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo annuo IRPEF inferiore a €. 12.000,00 (dodicimila).

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo annuo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



COMUNE DI FOLLO prov. di La Spezia

Verbale n. 3/2015

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

La sottoscritta dr. Maria Troisi, in qualità di revisore del Comune di Follo

PREMESSO CHE

- IL d.lgs. 28/09/98 n. 360, recante "ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A NORMA DELL'ART. 48, C. 10 I. 27/12/1997, N. 449, COME MODIFICATA DALL'ART. 1 C. 10, L. 16/6/1998, N. 191" stabilisce al comma 3 dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1, comma 142 L. 27/12/2006 n. 296 che i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef e che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il comma 3 bis dell'art. 1 del citato D. Lgs 28/09/98 n. 360 prevede che può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di determinati requisiti reddituali;
- in conseguenza l'Ente, sulla base del richiamato D lgs. può regolamentare anche le aliquote dell'addizionale comunale Irpef ;
- è intenzione dell'Ente richiamare la delibera n. 13 del 29/07/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento dell'applicazione dell'add.le comunale irpef istituendo dal 01/01/2014 aliquota unica del 0,8% e soglia di esenzione per i redditi irpef inferiori a € 12.000,00;
- vista la L. 27/12/2013 n. 147 c. da 639 a 731 dell'articolo unico;
- visto il d.l. 06/03/2014 n. 16;
- vista la documentazione acquisita agli atti ;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio (art. 9 d.lgs. 267/2000) in data 12/05/2015;
- visto il d.lgs n. 267/2000;
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il vigente regolamento di contabilità

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente l'applicazione dell'add.le comunale irpef per l'anno 2015 con le precisazioni di cui in premessa.

Follo, 13/05/2015

L'Organo di Revisione


dr. Maria Troisi

